

COMUNE DI MORCOTE



ORDINANZA MUNICIPALE **concernente il transito di veicoli pesanti** **sulle strade comunali**

del 28 luglio 2025

Il Municipio di Morcote richiamati:

- la legge cantonale sulle strade del 23 marzo 1983;
- la legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- il Regolamento organico comunale del 15 dicembre 2021;

ORDINA:

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina il transito di veicoli pesanti sulle strade comunali.

Art. 2 Obbligo di autorizzazione

Per il transito dei veicoli pesanti sulle strade comunali è necessario ottenere un'autorizzazione nei seguenti casi:

1. nelle strade comunali dove vige una limitazione di lunghezza, nel caso in cui gli automezzi superino le dimensioni permesse;
2. in tutte le strade comunali, nel caso in cui il transito degli automezzi comporti una chiusura anche parziale del traffico veicolare e pedonale;
3. in tutte le strade comunali, nel caso di trasporti eccezionali.

Art. 3 Procedura

La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione dovrà essere presentata al Municipio in forma scritta almeno 10 giorni prima del transito. Essa dovrà indicare le strade oggetto della richiesta, lo scopo, la data, la durata e i dati dell'automezzo.

Nel caso in cui il transito dovesse comportare la chiusura al traffico della strada, la richiesta dovrà essere presentata con almeno 15 giorni di anticipo.

Art. 4 Autorizzazione

L'autorizzazione è concessa se compatibile con le esigenze d'interesse pubblico, in particolare di sicurezza viabilità pedonale e veicolare.

Il Municipio può imporre limitazioni, in particolare per quanto riguarda il numero di transiti, gli orari, il genere di materiale e di merci trasportate e il peso.

Art. 5 Cauzione e prova a futura memoria

A dipendenza della tipologia, del numero di transiti e del rischio di danneggiamento delle proprietà comunali, il Municipio può richiedere in qualsiasi tempo l'allestimento di una prova a futura memoria e/o una cauzione da CHF 1'000.-- a CHF 50'000.--.

Le spese sono a carico del richiedente.

**Art. 6
Tasse**

Per il rilascio di ogni autorizzazione viene prelevata una tassa di CHF 50.--, a cui vanno aggiunte le spese per la posa della segnaletica da parte degli operai comunali, le eventuali spese per i servizi di polizia e tutte le spese amministrative connesse.

Per i costi per l'impiego del personale comunale fanno stato le disposizioni dell'ordinanza municipale sulle tasse di cancelleria del 9 dicembre 2008.

**Art. 6
Eccezioni**

Gli automezzi che effettuano servizi di carattere pubblico per il Comune possono essere esonerati dalla richiesta di autorizzazione e dal pagamento della tassa.

**Art. 8
Revoca
dell'autorizzazione**

In caso di violazione delle disposizioni della presente Ordinanza e/o delle condizioni contenute nell'autorizzazione, la stessa può essere revocata con effetto immediato.

**Art. 9
Contravvenzioni**

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente Ordinanza, così come le violazioni delle condizioni dell'autorizzazione, sono punite dal Municipio con una multa da CHF 100.-- a CHF 10'000.--.

**Art. 10
Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali.

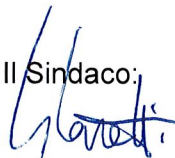
**Art. 11
Pubblicazione e
rimedi di diritto**

La presente Ordinanza è stata adottata dal Municipio con risoluzione municipale no. 668 del 28 luglio 2025.

L'ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 18 agosto 2025 per il periodo di 30 giorni.

Entro il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Giacomo Caratti



Il Segretario:

Luca Cavadini